

=====
CONTRATTO DI AFFITTO D'AZIENDA
=====

tra

- "AIMERI AMBIENTE S.R.L.", con unico socio, con sede in Rozzano (Provincia di Milano), Strada n. 4, Palazzo Q6, Milanofiori, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 00991830084, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1752199, capitale sociale euro 1.250.000 (unmilione duecentocinquantamila) interamente versato, società sottoposta a direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 e seguenti c.c., della Società "BIANCAMANO S.p.A.", con sede in Rozzano, Strada 4, Palazzo Q6, Milanofiori, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante, Signor: =====

- FRANCESCO MALTONI, nato a Bari il 16 novembre 1970, domiciliato per la carica in Rozzano, Strada n. 4, Palazzo Q6, Milanofiori, giusta deliberazione consiliare in data 12 maggio 2016, che in estratto autentico qui si allega sotto la lettera "A" (di seguito, "Aimeri") =====

- da una parte -

- "ENERGETICAMBIENTE S.R.L.", con unico socio, con sede in Rozzano, Strada n. 4, Palazzo Q5 snc, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 02487130813, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2048988, capitale sociale euro 10.000 (diecimila) interamente versato, in persona dell'Amministratore Unico e Legale rappresentante, Signor: =====

- DAVIDE BIANCHI, nato ad Imperia il 5 giugno 1981, domiciliato per la carica in Rozzano, Strada 4, Palazzo Q5 snc, munito dei necessari poteri come da statuto (di seguito, "EnergeticAmbiente") =====

- dall'altra parte -

Aimeri e EnergeticAmbiente sono congiuntamente definite come le "Parti" e ciascuna di esse singolarmente come la "Parte". =====

=====
PREMESSO CHE
=====

A. Aimeri è una società attiva nel settore dei servizi di igiene urbana (con particolare riferimento alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani) risultando affidataria da parte della Pubblica Amministrazione di numerosi contratti di appalto. =====

B. EnergeticAmbiente è una società, interamente controllata da Aimeri, avente medesimo oggetto sociale. =====

C. Nell'ambito di un'operazione di riorganizzazione dell'attività operativa del gruppo di cui fa parte Aimeri, EnergeticAmbiente è interessata - dalla Data di Efficacia e sino al 31 dicembre 2021 - a condurre in affitto l'Azienda Aimeri nei termini e alle condizioni stabiliti nel presente contratto. =====

D. L'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) prevede la possibilità che "all'aggiudicatario iniziale succeda, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice". =====

E. L'affitto di azienda comporta, ai sensi dell'art. 2558 c.c., i medesimi effetti della cessione dell'azienda e, pertanto, la successione in tutti i contratti di appalto pubblico in essere in capo alla azienda affittata (Cons. St., sez. IV, 29 agosto 2002, n. 4360). =====

F. La modifica soggettiva dell'esecutore di un contratto pubblico in seguito

Registrato all'Agenzia
delle Entrate 1° Ufficio
di Milano
il giorno 19 maggio 2016
Serie 1T
al n. 16629
esatti
euro 245,00



alla cessione (o affitto) di azienda era prevista dagli articoli 10, comma 1-ter, 35 e 36, legge n. 109/1994 e dagli artt. 51 e 116 del D.Lgs. n. 163/2006; =====

G. L'affitto di azienda non implica alcuna modifica oggettiva al contratto in essere e non è finalizzato alla elusione di alcuna norma del codice degli appalti pubblici. =====

H. L'affitto di azienda mette l'affittuaria nella condizione di potersi avvalere dei requisiti e delle referenze inerenti al compendio aziendale acquisito (Cons. St. Ad Plen. nn. 10 e 21 del 2012). =====

===== Tutto ciò premesso e ritenuto, tra le Parti =====
===== si conviene e si stipula quanto segue: =====

1. PREMESSE E DEFINIZIONI =====

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

1.2. I termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato loro di seguito rispettivamente attribuito, salvo diversa espressa indicazione: =====

1.2.1. "Azienda Aimeri" ha il significato di cui all'Articolo 3; =====

1.2.2. "Canone" ha il significato di cui all'Articolo 6.1; =====

1.2.3. "Condizioni Sospensive" ha il significato di cui all'Articolo 7.1; =====

1.2.4. "Contratti Pendenti Aimeri" ha il significato di cui all'Articolo 3.1.3;

1.2.5. "Contratto" indica il presente contratto; =====

1.2.6. "Data di Efficacia" ha il significato di cui all'Articolo 7.3; =====

1.2.7. "Data di Sottoscrizione" indica la data di sottoscrizione del presente Contratto ad opera di entrambe le Parti; =====

1.2.8. "Inventario Iniziale" ha il significato di cui all'Articolo 8; =====

1.2.9. "Lavoratori Dipendenti Aimeri" ha il significato di cui all'Articolo 3.1.9; =====

1.2.10. "Periodo di Durata" indica il periodo di efficacia del presente Contratto ai sensi dell'Articolo 7.4. =====

2. AFFITTO DELL'AZIENDA AIMERI =====

2.1. Con il presente Contratto, per il periodo indicato al successivo Articolo 7.4, Aimeri concede in affitto ad EnergeticAmbiente, che accetta, l'Azienda Aimeri nella sua consistenza alla Data di Efficacia. =====

2.2. Il godimento dell'Azienda Aimeri viene concesso ad EnergeticAmbiente con effetto dalla Data di Efficacia e da tale data la gestione dell'Azienda Aimeri passerà senza soluzione di continuità ad EnergeticAmbiente. =====

===== 3. AZIENDA AIMERI =====

3.1. L'Azienda Aimeri viene affittata nella sua interezza e consistenza alla Data di Efficacia ed è costituita da: =====

3.1.1. tutti i beni strumentali e i beni materiali - nessuno escluso - quali gli immobili, gli automezzi, gli impianti, le attrezzature, i macchinari, i beni di consumo, gli utensili e altri beni strumentali nella consistenza e valorizzazione che risulterà in essere alla Data di Efficacia e meglio indicati nell'Inventario Iniziale; =====

3.1.2. tutti i beni immateriali, ivi compreso l'avviamento, nella consistenza e valorizzazione che risulterà in essere alla Data di Efficacia, quali meglio indicati nell'Inventario Iniziale; =====

3.1.3. tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'attività dell'Azienda Aimeri non ancora eseguiti o non ancora interamente eseguiti da entrambe le parti alla Data di Efficacia e meglio indicati nell'Inventario Iniziale, ivi compresi - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - tutti i

contratti in corso di esecuzione con le stazioni appaltanti, con Ambiente 2.0 Consorzio Stabile S.c.r.l. (già Ambiente 2.0 S.c.r.l., "Ambiente 2.0") e con i subappaltatori (i "Contratti Pendenti Aimeri");

3.1.4. tutte le aggiudicazioni definitive ottenute da Aimeri - anche attraverso Ambiente 2.0 - alla Data di Efficacia e per le quali, a tale data, non sia stato ancora sottoscritto il relativo contratto, quali meglio indicate nell'Inventario Iniziale;

3.1.5. tutte le aggiudicazioni provvisorie ottenute da Aimeri - anche attraverso Ambiente 2.0 - alla Data di Efficacia ed a tale data non ancora divenute definitive, quali meglio indicate nell'Inventario Iniziale;

3.1.6. tutte le offerte per l'aggiudicazione delle gare d'appalto, sia in Italia che all'estero, presentate da Aimeri - anche attraverso Ambiente 2.0 - alla Data di Efficacia ed a tale data ancora in attesa di esito, quali meglio indicate nell'Inventario Iniziale;

3.1.7. tutte le Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), che risulteranno in essere alla Data di Efficacia in cui Aimeri rivesta il ruolo di mandante ovvero di Mandataria, quali meglio indicate nell'Inventario Iniziale;

3.1.8. tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni, iscrizioni, permessi *et similia* necessari per l'esercizio dell'attività oggetto dell'Azienda Aimeri;

3.1.9. tutti i contratti di lavoro subordinato che risulteranno in essere alla Data di Efficacia relativi ai lavoratori dipendenti di Aimeri, quali meglio indicati nell'Inventario Iniziale (i "Lavoratori Dipendenti Aimeri").

3.2. Ferma l'esclusione prevista dal successivo Articolo 4, sono esclusi dall'Azienda Aimeri tutti i beni (materiali o immateriali), rapporti giuridici, contratti e/o attività non utilizzati da Aimeri per lo svolgimento dell'attività dell'Azienda Aimeri.

4. CREDITI E DEBITI

L'Azienda Aimeri non comprende né i crediti, né i debiti di qualsiasi genere e/o natura (ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i debiti per imposte e tasse e/o comunque di natura fiscale), né qualunque onere, impegno, responsabilità, sopravvenienza passiva, obbligazione, passività di qualsiasi genere e/o natura, anche meramente potenziale e/o relativa a pretese di terzi di qualsiasi genere e/o natura (ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, pretese risarcitorie e indennitarie), anche se non noti o maturati alla Data di Sottoscrizione, sorti alla, o anteriormente alla, Data di Efficacia o che traggano la loro causa da fatti, atti o circostanze che si siano verificati o che abbiano avuto origine anteriormente alla Data di Efficacia. Tutti i debiti, oneri, impegni, responsabilità, sopravvenienze passive, obbligazioni e passività di cui sopra rimarranno, pertanto, in capo a (e di esclusiva pertinenza di) Aimeri.

5. RAPPORTI CONTRATTUALI

5.1. EnergeticAmbiente subentrerà esclusivamente nei Contratti Pendenti Aimeri.

5.2. I crediti e i debiti relativi alle prestazioni già rese in forza dei Contratti Pendenti Aimeri resteranno di esclusiva pertinenza di Aimeri essendo il subentro di EnergeticAmbiente in relazione a tali contratti limitato esclusivamente (i) alle prestazioni ancora da eseguirsi dalle controparti contrattuali alla Data di Efficacia e (ii) alle corrispondenti controprestazioni di Aimeri ancora da eseguirsi alla Data di Efficacia. Resta peraltro inteso che i debiti, responsabilità e/o passività in qualsiasi modo relative a

qualsivoglia inadempimento o illecito di Aimeri in relazione ai suddetti contratti rimarranno esclusivamente in capo ad Aimeri. =====

5.3. Resta inteso che, con riferimento ai contratti nei quali EnergeticAmbiente subentra, l'importo degli eventuali anticipi ricevuti da Aimeri per prestazioni ancora da eseguirsi da parte di Aimeri alla Data di Efficacia potrà essere compensato da EnergeticAmbiente con quanto dovuto ad Aimeri a titolo di Canone. =====

===== 6. CORRISPETTIVO =====

6.1. Quale corrispettivo per l'affitto dell'Azienda Aimeri è convenuto il seguente canone (il "Canone"): =====

(a) Euro 60.000 (sessantamila) oltre IVA per il periodo decorrente dalla Data di Efficacia al 31.12.2016, da corrisondersi in un'unica soluzione in via posticipata entro e non oltre il 31.12.2016; =====

(b) Euro 350.000 (trecentocinquantamila) oltre IVA mensili per il periodo decorrente dal 1.1.2017 al 31.12.2021, da corrisondersi in via posticipata entro la fine di ciascun mese. =====

6.2. Salvi i casi di compensazione previsti dal Contratto, il Canone sarà pagato da EnergeticAmbiente ad Aimeri: =====

(a) in denaro, mediante bonifico bancario sul conto corrente che Aimeri si riserva di indicare previa emissione da parte di Aimeri di regolare fattura; ovvero, in alternativa, =====

(b) mediante trasferimento ad Aimeri (nell'ambito del cosiddetto meccanismo dell'IVA di Gruppo, cessione dell'IVA richiesta a rimborso, etc.), ai sensi di legge, di crediti IVA maturati da EnergeticAmbiente. =====

===== 7. CONDIZIONI SOSPENSIVE - DURATA =====

7.1. Gli effetti del Contratto sono sospensivamente condizionati al verificarsi - entro e non oltre il 19 (diciannove) giugno 2016 (duemilasedici) - di tutte le seguenti condizioni (collettivamente, le "Condizioni Sospensive"): =====

(a) l'esperimento della procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 47 L. 29.12.1990, n. 428 (e succ. mod.); =====

(b) l'ottenimento dell'autorizzazione da parte delle stazioni appaltanti al subentro di EnergeticAmbiente nei contratti pubblici stipulati da Aimeri ai sensi della disciplina applicabile. =====

7.2. Le Condizioni Sospensive sono poste nell'esclusivo interesse di EnergeticAmbiente la quale potrà: (i) prorogare il termine di cui al precedente Articolo 7.1 fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi ad Aimeri entro le ore 17.00 del 19 giugno 2016 con le modalità previste dal successivo Articolo 14; (ii) rinunciare ad avvalersi della Condizione Sospensiva di cui al precedente Articolo 7.1(b) a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi ad Aimeri entro le ore 17.00 del 19 giugno 2016 (ovvero, in caso di proroga del termine ai sensi del punto "(i)" che precede, entro le ore 17.00 del giorno stabilito nella comunicazione quale nuovo termine) con le modalità previste dal successivo Articolo 14. =====

7.3. Subordinatamente al verificarsi delle Condizioni Sospensive - ovvero, nell'ipotesi di rinuncia ai sensi del precedente Articolo 7.2(ii), subordinatamente al verificarsi della Condizione Sospensiva di cui al precedente Articolo 7.1(a) - gli effetti del Contratto decorreranno dalla seguente data (la "Data di Efficacia"): =====

(a) dal **giorno 20 (venti) giugno 2016 (duemilasedici)**, oppure
(b) nell'ipotesi di rinuncia effettuata dopo le ore 17.00 del 19 giugno 2016 e/o di proroga ai sensi dell'Articolo 7.2 che precede, dal **giorno 20 (venti) luglio 2016 (duemilasedici)**.

A decorrere dalla Data di Efficacia si intende avvenuta la consegna a EnergeticAmbiente dell'Azienda Aimeri e la relativa immissione nel possesso e godimento, con conseguente assunzione da parte di EnergeticAmbiente di tutti i diritti ed obblighi previsti nel Contratto a suo favore e a suo carico.

7.4. Il Contratto avrà durata dalla Data di Efficacia sino al 31 dicembre 2021 (il "Periodo di Durata").

8. INVENTARIO INIZIALE

8.1. Le Parti procederanno all'inventario iniziale del complesso dei beni costituenti l'Azienda Aimeri descritti nel precedente Articolo 3 (l' "Inventario Iniziale") allo scopo di accertarne l'esistenza e la funzionalità alla Data di Efficacia.

8.2. L'Inventario Iniziale dovrà essere redatto entro 20 (venti) giorni dalla Data di Efficacia mediante la sottoscrizione ad opera delle Parti di uno specifico documento munito di data certa, documento che verrà conservato dalle Parti e farà piena prova, tra le stesse Parti e i terzi che ne siano a conoscenza, sulla consistenza dell'Azienda alla Data di Efficacia.

9. GESTIONE DELL'AZIENDA AIMERI

9.1. EnergeticAmbiente si impegna a gestire l'Azienda Aimeri in conformità alla relativa destinazione economica e in modo da conservare lo stato di efficienza dell'organizzazione esistente alla Data di Efficacia nonché lo stato di efficienza e conservazione dei beni materiali nel loro insieme esistente alla medesima data (salvo il normale deperimento conseguente all'uso effettuato in conformità al Contratto e al trascorrere del tempo).

9.2. Ogni responsabilità comunque derivante dalla gestione e/o utilizzazione dell'Azienda Aimeri da parte di EnergeticAmbiente resterà a esclusivo carico di EnergeticAmbiente, che si obbliga a manlevare e tenere indenne Aimeri da ogni responsabilità per debiti, danni ed impegni, ivi comprese imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura relativi all'Azienda Aimeri, sorti nel Periodo di Durata.

9.3. I risultati positivi o negativi della gestione dell'Azienda Aimeri relativi al Periodo di Durata resteranno in capo a EnergeticAmbiente.

9.4. EnergeticAmbiente richiederà, a propria cura e spese, il trasferimento a suo favore, il rinnovo e/o l'emissione dei permessi, licenze, concessioni, iscrizioni, autorizzazioni *et similia* necessarie per l'esercizio dell'Azienda Aimeri, con obbligo di Aimeri di prestare la propria collaborazione qualora ciò venga richiesto.

9.5. Per il Periodo di Durata, EnergeticAmbiente non potrà, senza il preventivo consenso scritto di Aimeri, disporre di, o costituire garanzie reali su, i beni, crediti, contratti e rapporti compresi nell'Azienda Aimeri, subaffittare in tutto o in parte l'Azienda Aimeri né cedere a terzi, in tutto o in parte, il Contratto e/o i diritti e gli obblighi da esso derivanti.

10. MANUTENZIONE E ADDIZIONI

10.1. EnergeticAmbiente supporterà ogni onere relativo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni componenti l'Azienda Aimeri senza dover richiedere ad Aimeri alcuna autorizzazione e senza

aver diritto ad alcuna rivalsa per tali oneri. =====

10.2. EnergeticAmbiente avrà facoltà di acquistare nuovi beni, senza che ciò possa snaturare, limitare o ostacolare l'attività dell'Azienda Aimeri quale attualmente in essere. =====

===== 11. LAVORATORI DIPENDENTI AIMERI =====

11.1. EnergeticAmbiente provvederà, per tutto il Periodo di Durata, al pagamento delle somme spettanti ai Lavoratori Dipendenti Aimeri a decorrere dalla Data di Efficacia a titolo di retribuzione, indennizzi, premi, integrazioni, conguagli, contributi e/o trattamento di fine rapporto dovuti con riferimento al periodo di Durata del Contratto (e quindi relativi alla prosecuzione del rapporto di lavoro in capo a EnergeticAmbiente o a fatti e/o atti verificatisi nel periodo di Durata del Contratto). =====

11.2. Analogamente, con specifico riferimento al trattamento di fine rapporto, EnergeticAmbiente provvederà, per il Periodo di Durata, a versare, a seconda dell'opzione esercitata da ciascuno dei Lavoratori Dipendenti Aimeri, al "Fondo Previambiente" ovvero ai competenti fondi privati autorizzati, esclusivamente la quota di trattamento di fine rapporto relativa ai Lavoratori Dipendenti Aimeri che andrà via via a maturare nel Periodo di Durata. =====

===== 12. RESTITUZIONE DELL'AZIENDA AIMERI =====

12.1. In caso di cessazione del Contratto (qualunque ne sia la causa) EnergeticAmbiente dovrà restituire ad Aimeri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal verificarsi della cessazione del Contratto, l'Azienda Aimeri e i beni che la costituiscono nella stessa consistenza esistente alla Data di Efficacia, ivi inclusi i Contratti Pendenti Aimeri che non siano stati nel frattempo interamente eseguiti da entrambe le parti nonché i contratti stipulati da EnergeticAmbiente durante il periodo di Durata del Contratto per l'esercizio dell'Azienda Aimeri che non siano stati interamente eseguiti da entrambe le parti. =====

12.2. Resta inteso che EnergeticAmbiente: =====

(a) anche in deroga agli artt. 2561 e 2562 c.c., non avrà alcuna responsabilità e non dovrà pagare ad Aimeri alcun risarcimento, indennizzo o conguaglio di alcun genere per i normali deperimenti e la normale usura rispetto allo stato esistente alla Data di Efficacia e per l'obsolescenza dei beni (materiali o immateriali) e/o per un'eventuale diminuzione dell'avviamento o del valore dei beni immateriali compresi nell'Azienda Aimeri; =====

(b) dovrà risarcire ad Aimeri tutti i danni derivanti dall'inadempimento all'obbligo di riconsegna. =====

12.3. Tutti i debiti e i crediti sorti in relazione all'esercizio dell'Azienda Aimeri da parte di EnergeticAmbiente nel Periodo di Durata resteranno in capo a EnergeticAmbiente che si obbliga a manlevare e tenere indenne Aimeri da ogni eventuale pretesa che venisse sollevata da terzi nei confronti di Aimeri, così come Aimeri si obbliga a trasferire a EnergeticAmbiente gli importi eventualmente incassati da Aimeri in relazione ai suddetti crediti. =====

12.4. I crediti e i debiti relativi alle prestazioni già rese da EnergeticAmbiente in forza (i) dei Contratti Pendenti Aimeri, (ii) degli ulteriori contratti stipulati da EnergeticAmbiente nel Periodo di Durata per l'esercizio dell'Azienda Aimeri che non siano stati interamente eseguiti da entrambe le parti, resteranno di esclusiva pertinenza di EnergeticAmbiente,

essendo il subentro di Aimeri in tali contratti limitato esclusivamente alle prestazioni ancora da eseguirsi dalla controparte contrattuale alla data di restituzione dell'Azienda Aimeri e alle corrispondenti controprestazioni di Aimeri ancora da eseguirsi a tale data. Resta peraltro inteso che i debiti, responsabilità e/o passività in qualsiasi modo relative a qualsivoglia inadempimento o illecito di EnergeticAmbiente in relazione ai suddetti contratti rimarranno esclusivamente in capo a EnergeticAmbiente. =====

===== 13. POLIZZE ASSICURATIVE =====

13.1. L'importo delle rate di premio di competenza di EnergeticAmbiente relative al periodo di copertura assicurativa successivo alla Data di Efficacia, e che siano già state pagate da Aimeri anteriormente a tale data, è computato nell'importo dovuto da EnergeticAmbiente ad Aimeri a titolo di Canone e, pertanto, nessun ulteriore importo dovrà essere corrisposto da EnergeticAmbiente in relazione a tali rate di premio. =====

13.2. Alla naturale scadenza, nel corso del Periodo di Efficacia, dei contratti di assicurazione stipulati da Aimeri, EnergeticAmbiente dovrà stipulare nuovi contratti assicurativi con adeguata ampiezza e copertura. =====

===== 14. Comunicazioni =====

Ogni comunicazione, richiesta, proposta, istruzione o altra comunicazione da effettuarsi in relazione al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata, presso gli indirizzi di seguito indicati che ciascuna delle Parti del presente Contratto ha eletto come domicilio esclusivo per ogni comunicazione comunque connessa alla interpretazione ed esecuzione del presente accordo, nonché per ogni altro fatto, atto, rapporto e giudizio, di qualsiasi natura ad esso relativo: =====

(a) in caso di comunicazioni ad Aimeri: =====

Aimeri Ambiente S.r.l. =====

Strada 4, Palazzo Q6 =====

20089 - Rozzano (MI) =====

Pec: aimeriambiente@legalmail.it =====

Alla cortese attenzione del legale rappresentante pro tempore =====

(b) in caso di comunicazione a EnergeticAmbiente: =====

EnergeticAmbiente S.r.l. =====

Strada 4, Palazzo Q5 =====

20089 - Rozzano (MI) =====

Pec: energetikambiente@legalmail.it =====

Alla cortese attenzione del legale rappresentante pro tempore =====

o alle altre persone o indirizzi che saranno indicati tramite una comunicazione effettuata in conformità a quanto qui previsto. Tutte le comunicazioni effettuate in ottemperanza al presente articolo saranno ritenute effettuate quando ricevute, o se effettuate con molteplici mezzi, saranno considerate effettuate quando il primo di essi è ricevuto. Ogni variazione dell'indirizzo indicato avrà effetto 10 giorni dopo la comunicazione della variazione di indirizzo effettuata ai sensi del presente articolo. =====

===== 15. MISCELLANEA =====

15.1. Intero accordo =====

Il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione all'affitto dell'Azienda Aimeri. =====

15.2. Modifiche

Qualsiasi modifica al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le parti nei cui confronti la stessa viene invocata.

15.3. Invalidità parziale

Nel caso una o più delle pattuizioni contenute nel presente Contratto risultino invalide, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide. Le pattuizioni invalide dovranno essere sostituite in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico del presente Contratto e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.

15.4. Riservatezza e annunci

Le Parti si impegnano a mantenere riservati i termini e le condizioni del presente Contratto e a concordare preventivamente le modalità e i termini di ogni eventuale comunicazione esterna relativa a tali termini e condizioni. Sono esclusi dagli obblighi di riservatezza di cui sopra:

- (a) le comunicazioni a amministratori e/o consulenti delle Parti;
- (b) le comunicazioni effettuate a (i) persone fisiche o giuridiche, direttamente o indirettamente controllate da, controllanti di, o sottoposte a comune controllo con, Aimeri e/o EnergeticAmbiente e/o (ii) banche e/o istituzioni e/o enti finanziari che siano parti degli eventuali contratti di finanziamento stipulati da Aimeri e/o dalle società di cui sopra anche ai fini del presente Contratto e/o (iii) le Autorità nonché eventuali enti o istituzioni interessate (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, Ministeri, amministrazioni pubbliche, enti locali, etc.).

16. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

16.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

16.2. Qualunque controversia derivante dal presente Contratto, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione e annullamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

17. REGIME FISCALE

Le Parti dichiarano che il presente Contratto è soggetto a IVA e ad Imposta di Registro in misura fissa.

18. COSTI E SPESE

18.1. L'imposta sul valore aggiunto, le imposte di bollo e di registro e ogni altra imposta indiretta e/o onere di natura fiscale (ivi compresi eventuali sanzioni e interessi) comunque dipendenti dal presente Contratto saranno ad esclusivo carico di EnergeticAmbiente.

18.2. Le spese notarili nonché le spese relative alle eventuali trascrizioni, registrazioni o iscrizioni in pubblici registri comunque dipendenti dal presente Contratto saranno ad esclusivo carico di EnergeticAmbiente.

19. RINUNCE

La mancata richiesta di una Parte, in ogni momento, di adempiere qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto non pregiudicherà in alcun modo il suo diritto di far valere il medesimo in un momento successivo. Nessuna rinuncia di una parte a qualsiasi condizione o a qualsiasi violazione di una disposizione, patto, dichiarazione o garanzia contenuti in questo Contratto sarà efficace a meno che non sia fatta per iscritto, e nessuna rinuncia in uno

o più casi sarà ritenuta essere una ulteriore o continua rinuncia di tali condizioni o violazioni in altri casi o una rinuncia di qualsiasi altra condizione o violazione di altre disposizioni, patti, dichiarazioni o garanzie.

Milano, 19 (diciannove) maggio 2016 (duemilasedici) =====

F.to: FRANCESCO MALTONI =====

" : DAVIDE BIANCHI =====

N. 25.570 di Repertorio

N. 7.386 di Raccolta

Certifico io sottoscritta **PAOLA CASALI, Notaio in Milano**, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, vere ed autentiche le premesse sottoscrizioni apposte alla mia presenza, in Milano, nel mio Studio, Corso Italia n. 8, alle ore 15,45, dai Signori: =====

- **FRANCESCO MALTONI**, nato a Bari il 16 novembre 1970, domiciliato per la carica in Rozzano (Provincia di Milano), Strada n. 4, Palazzo Q6, Milanofiori, il quale ha firmato nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in rappresentanza della Società: =====

===== "**AIMERI AMBIENTE S.R.L.**" =====

con unico socio, con sede in Rozzano, Strada n. 4, Palazzo Q6, Milanofiori, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 00991830084, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1752199, capitale sociale euro 1.250.000 (unmilione duecentocinquantamila) interamente versato, società sottoposta a direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 e seguenti c.c., della Società "**BIANCAMANO S.p.A.**", con sede in Rozzano, Strada 4, Palazzo Q6, Milanofiori, giusta deliberazione consiliare in data 12 maggio 2016; =====

- **DAVIDE BIANCHI**, nato ad Imperia il 5 giugno 1981, domiciliato per la carica in Rozzano, Strada 4, Palazzo Q5, il quale ha firmato nella sua qualità di Amministratore Unico ed in rappresentanza della Società: =====

===== "**ENERGETICAMBIENTE S.R.L.**" =====

con unico socio, con sede in Rozzano, Strada n. 4, Palazzo Q5 snc, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 02487130813, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2048988, capitale sociale euro 10.000 (diecimila) interamente versato. =====

Della identità personale dei firmatari, ai quali ho dato lettura della scrittura che precede, io Notaio sono certo. =====

Milano, 19 (diciannove) maggio 2016 (duemilasedici). =====

F.to: **PAOLA CASALI NOTAIO L.S.** =====

